

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

(Deliberazione n. 20 del 27.4.2023)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.

2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

TITOLO I

TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE

1. I divieti di cui al presente articolo si applicano alle attività appartenenti alle seguenti tipologie:

- a. commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
- b. somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe;
- c. attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione.

2. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività sopra indicate, è vietato:

- l'insediamento di nuove attività;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio delle attività esistenti, realizzato in locali che non siano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, contigui e già collegati funzionalmente al locale sede dell'attività;
- cedere o trasferire separatamente le attività di somministrazione, di commercio al dettaglio alimentare e di artigianato alimentare, la cui titolarità, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intestata al medesimo soggetto e riferita al medesimo locale sede dell'attività;

3. Il divieto di ampliamento non si applica:

- se l'ampliamento nei locali, non già collegati funzionalmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, avviene per effetto di accorpamento di altra attività esistente nel centro Storico Unesco di cui al comma 1, a medesima titolarità e tipologia ed ivi trasferita: in tal caso, il titolo abilitativo dell'attività accorpata all'attività oggetto di ampliamento, viene dichiarato decaduto;

- agli esercizi di somministrazione i cui titolari siano società partecipate almeno al 50% da soggetti iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole nonché in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionista;

- agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2

1. Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:
 - a. la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
 - b. la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001;
 - c. le forme speciali di commercio al dettaglio;
 - d. la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie;
 - e. le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale;

2. Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:
 - a. negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
 - b. in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale che l'attività di somministrazione non sia pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
 - c. nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - d. nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
 - e. con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - f. al domicilio del consumatore (catering);
 - g. in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere

indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;

- h. in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;
- i. all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti; l'attività di somministrazione aperta al pubblico generico all'interno della struttura ricettiva alberghiera, non può essere trasferita separatamente dall'attività ricettiva.

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

1. E' vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:

- il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di attività:

- a. attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- b. attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c. attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale;
- d. attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e. attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di prodotti a base di cannabis;
- f. attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella; come tali si intendono le attività di ristorazione veloce nelle quali il servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente (self service) mentre il personale addetto alla sala si occupa solo del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;
- g. sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:

- per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza;
- le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di svolgimento:
 - non devono essere apprestati elementi di cambiamento tali da modificare la natura dell'attività di somministrazione in quella di pubblico spettacolo (rimozione di tavoli e sedie; predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, come i divanetti; realizzazione di una platea; allestimenti scenici; installazione di impianti di luce tipici delle discoteche; consegna della drink card all'ingresso; presenza di una pista per far ballare i clienti etc.);
 - non deve essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche se occultato (per esempio tramite l'aumento del prezzo delle consumazioni, in forma fissa o percentuale);
 - non devono essere presenti forme di restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso;
 - non devono essere previste forme di pubblicità che qualifichino l'attività accessoria come una attrazione autonoma rispetto all'attività di somministrazione, anche se esercitata in forma saltuaria, ma ricorrente;
- h. attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività non alimentari, costituendone elemento accessorio;
- i. attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:
 - se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario);
 - alla vendita degli oggetti preziosi di nuova produzione per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 127 del t.u.l.p.s.;
- j. attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- k. attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- l. centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento;
- m. magazzini di custodia e deposito per conto terzi non dotati di sistemi di accesso regolamentato (con carta di identità elettronica, badge e simili). Gli esistenti si devono adeguare alle modalità di accesso entro 6

mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. E' vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termo-idraulici.

ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI

1. Ferme restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.

2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.

3. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO

1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2, 4 e 8 le "attività esistenti", intese come quelle oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.

2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze

o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.

3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:

- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri;
- in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano.

ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO

1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:

a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;

b. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio;

c. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". E' consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;

2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.

3. Per le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell'art. 2, l'attività di vendita per asporto e la somministrazione deve svolgersi interamente all'interno dell'esercizio, non essendo consentito all'esercente di concludere l'operazione di vendita (ordinazione e pagamento) su suolo pubblico, attraverso lo sporto direttamente prospiciente la pubblica via.

4. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:

- a. la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche preconfezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera i), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;
- b. la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;

c. la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.

ART. 8 – LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nonché nelle vie dei Martelli, dei Servi, della Condotta e in Borgo San Iacopo, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:

- a) commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à-porter e abbigliamento firmati;
- b) librerie;
- c) gallerie d'arte e antiquari;
- d) arredamento e design;
- e) banche e assicurazioni;
- f) commercio di oggetti preziosi;
- g) commercio di orologi;
- h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
- i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;
- l) commercio al dettaglio di fiori e piante.

Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:

- a. oggetti preziosi;
- b. orologi;
- c. oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.

2. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.

3. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.

4. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate agli articoli 2 e 4 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:

- a. Piazza San Giovanni
- b. Piazza Duomo
- c. Piazza della Repubblica
- d. Piazza Santa Croce
- e. Piazza della Signoria

- f. Piazza San Firenze
- g. Piazza S. Maria Novella
- h. Piazza Pitti
- i. Piazza Santo Spirito
- j. Piazza del Carmine
- k. Piazza SS. Annunziata

5. In Via dei Neri è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. E' ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in Via dei Neri verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.

ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".

2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.

3. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche, serramenti, tende o altri elementi di copertura, sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e/o vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.

4. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.

5. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

6. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.

7. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o di etnia, lingua, religione o opinioni politiche.

ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;

b) per i locali sfitti:

- i. oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
- ii. divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
- iii. rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.

2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

TITOLO II

CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.

2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.

ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.

2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere,

sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl")

3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").

ART. 14 – DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:

a) la notte di Capodanno;

b) la notte di San Giovanni.

2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.

TITOLO III

SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all'art. 7 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la chiusura dell'esercizio in caso di reiterazione.

ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:

a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto;

b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità (articoli 11 e 13 del presente Regolamento), è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due);

c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione di reiterazione prevista dalla Legge Regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività secondo le seguenti modalità:

- giorni 5 (cinque) per la prima reiterazione;

- giorni 10 (dieci) per la seconda reiterazione;

- giorni 15 (quindici) per ogni ulteriore reiterazione.

ART. 17 –MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 18 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:

- il "Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico" di cui alla Delibera CC n. 10 del 4 maggio 2020.

ARTICOLO 19 - NORMA FINALE

1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.

ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione